



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Aboliamo l'udienza preliminare di Tommaso Servetto

Il punto

**DI PIERO
CALAMANDREI**

Mi convinco sempre più che tra il rito giudiziario e il rito religioso esistono parentele storiche molto più strette di quanto non indichi la uguaglianza della parola.

Chi conducesse uno studio comparativo del cerimoniale liturgico e delle forme processuali, rilevarebbe nella storia un certo parallelismo di evoluzione: quasi si direbbe che con ugual curva, nelle aule giudiziarie e nelle chiese, la religione sia degenerata in conformismo.

La sentenza in origine era un atto sovrumano, il giudizio di Dio; le difese erano preghiere.

Ma col passar dei secoli lo spirito è tornato in cielo, e sulla terra son rimaste soltanto le forme esteriori di un culto a cui nessuno più crede.

Ad assistere alla stanchezza distratta di certe udienze vien fatto di pensare all'indifferenza con cui tanta brava gente, nelle feste comandate, continua ad andare alla messa per forza di abitudine e per ostentare in pubblico una fede che in cuore non ha più.

Anche nelle cerimonie del processo si nota una certa differenza tra credenti e bigotti, tra religiosi e conformisti; tra l'umile fede nella giustizia e la fastosa bacchettoneria giudiziaria.

Da parecchie parti giunge la richiesta di riformare il processo penale al fine di poter efficacemente far funzionare la macchina della Giustizia.

Ci si lamenta che i processi sono troppi ed i giudici sono pochi ed allora ci si arrovela su come fare per snellire l'iter del procedimento in modo da poter sgravare i giudici degli eccessivi incumbenti e velocizzare i tempi delle sentenze.

Si leggono e sentono proposte più disparate dal prolungamento dei termini di prescrizione (ma che c'azzecca questo con la celerità del processo?) e la eliminazione del grado di appello per avere un solo grado di giudizio ed il più veloce passaggio in giudicato delle sentenze (che c'azzecca con la Giustizia questa proposta atteso che più della metà delle sentenze di primo grado vengono riformate in appello?).

Mi chiedo se nessuno abbia mai pensato di *eliminare* dall'iter processuale una fase veramente inutile che nella maggior parte dei casi consiste in una mera perdita di tempo, in un inutile impegno dei giudici per tenere un'udienza inutile: una farsa.

Parlo dell'udienza preliminare, un filtro "che non filtra" atteso che in una percentuale prossima al 99% dei procedimenti (il dato statistico è stimato da me come dato d'esperienza) vede il rinvio a giudizio.

A che serve tenere un'udienza dove molto spesso il P.M. si limita a pronunciare due parole ("rinvio a giudizio") il difensore una ("si rimette") o, sforzandosi, due ("sentenza 425"); poi, quando non va così, si può assistere a lunghe discussioni, a volte di ore, altre volte di giorni, alla fine delle quali il giudice, senza motivazione alcuna, pronuncia anch'egli solo due parole: "fissa l'udienza".

Non sarebbe meglio prevedere che al termine delle indagini il P.M. emetta direttamente il decreto di citazione a giudizio e, solo nel caso in cui la difesa lo ritenga opportuno, si possa chiedere la fissazione dell'udienza preliminare al termine della quale il giudice possa, **motivando**, disporre il rinvio a giudizio ovvero di non doversi procedere?

Si obietterà: ma gli ineffabili e perditempo degli avvocati, per meri fini dilatori, chiederanno sempre l'udienza preliminare. Non è così perché il rischio di un **rinvio a giudizio motivato** pregiudicherebbe non poco l'esito del futuro processo.

ANNO V

N. 5 - DICEMBRE 2015

In questo numero

■ Penale

- Frodi Iva e prescrizione **Pagina 2**
- Particolare tenuità del fatto **Pagina 3**
- Massime **Pagine 2-3**
- Lettera di Benedetta Perego **Pagina 3**

■ Civile

- Risarcimento danni **Pagina 4**
- Voltura utenze domestiche **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

Eliminando questo inutile orpello (era nobilissimo l'intento del nostro legislatore del 1989 ma la realtà lo ha frustrato) si sgraverebbero i giudici da un incumbente notevole richiedendo un minor numero di giudici per l'udienza preliminare e si potrebbero adibire gli stessi magistrati per il dibattimento o per il vituperato, ma sacrosanto, giudizio di appello, che

può porre rimedio a eventuali errori del primo grado giungendo ad un giudizio giusto, o meglio, il più giusto possibile.

La saggezza di mio nonno mi insegnava, per l'appunto, che "A basta nen avèj rason a venta trovè chi ch'av la fà" (non basta aver ragione, bisogna trovare chi ve la dia), e spesso il giudice di secondo grado, più distaccato dai fatti del processo, è anche più sereno.

In evidenza

"Assenza" ed "elezione di domicilio presso il difensore di ufficio" al vaglio della Corte Costituzionale

a cura di **Roberta Maccia**

**Tribunale di Asti,
ordinanza 10/11/2015**

Il Giudice di Asti, Dott. Giulio Corato, ha condivisibilmente sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

L'ordinanza è dedicata all'art. 420 bis comma 2 c.p.p. (così come modificato dalla legge 67/2014: proprio la legge che mirava ad eliminare i processi "contro i c.d. fantasmi") che, nell'indicare le ipotesi di conoscenza procedimentale da parte dell'imputato, in presenza delle quali si legittima il prosieguo del successivo ed instaurando processo, afferma «il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio [...]».

La suddetta espressione è formula

generica, comprensiva di tutte le ipotesi sottostanti l'istituto della elezione di domicilio, compresa quella -certamente frequentissima nella prassi giudiziaria- dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nominato dalla polizia giudiziaria all'atto del primo intervento della persona sottoposta ad indagini: atto che, nella totalità dei casi, interviene in un momento di gran lunga antecedente rispetto all'inizio del processo, e talora innanzi ad autorità giudiziaria diversa rispetto a quella competente a celebrarlo.

In buona sostanza, riconnettendo la "conoscenza del procedimento" alla presenza tout court, tra gli atti processuali, di una elezione di domicilio (anche se intervenuta anni prima del processo, a favore di un difensore di ufficio che mai ha conosciuto l'indagato/imputato), si rischia di continuare a celebrare i processi contro i c.d. fantasmi (situazione che proprio la legge del 2014 mirava ad evitare).



Frodi Iva: quale prescrizione?

L'Europa impone tempi di prescrizione più lunghi per reati gravi in materia di IVA. La disciplina italiana – così come modificata dalla cd. legge “ex Cirielli” – imponendo un aumento massimo di (solo) un quarto del tempo in presenza di atti interruttivi non consentirebbe una repressione efficace e dissuasiva delle attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione, le cui risorse vengono anche calcolate sugli imponibili IVA nazionali.

E' quanto si trae dalla recente sentenza del 8.9.2015, causa C-105/14 “Taricco”, con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato incompatibile con il diritto UE il combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161 c.p. ove tale disciplina “impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea”. La Grande Camera si è così pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Cuneo nell'ambito di un processo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali in materia di IVA. Rileva il giudice del rinvio che per questa tipologia di reati la prescrizione è, in Italia, esito generalizzato, imputabile in particolare alla disciplina interna degli atti interruttivi della

prescrizione ex art. 160 e 161 c.p. Un tale effetto costituisce, a parere dei giudici di Lussemburgo, una violazione dell'art. 325 TFUE, direttamente applicabile nel sistema interno, che impone agli Stati membri l'adozione di misure “effettive e dissuasive” a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in ogni caso almeno equivalenti a quelle che gli Stati adottano “per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari”. Sotto quest'ultimo profilo, nella sentenza in commento la Corte di Giustizia individua in particolare una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto a livello interno in materia di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri: per tale reato, lesivo degli interessi finanziari nazionali, non opera il tetto di un quarto di cui all'art. 161, comma 2, c.p., essendo ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., espressamente eccettuato dalla norma.

Netta l'indicazione al giudice nazionale: le norme interne relative al regime interruttivo della prescrizione sono, nei casi considerati di frodi gravi in materia di IVA, da disapplicare.

L'impatto della sentenza nel sistema penale interno è dirompente e la reazione della giurisprudenza non si è fatta attendere. Se da un lato la Sezione III della Cassazione, con sentenza del

17.9.2015, pare confermare l'obbligo, in un procedimento per art. 2 d.lgs 74/2000 al fine di evadere l'IVA, di disapplicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, comma 2, c.p., la Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 18.9.2015, ha invece sollevato questione di legittimità costituzionale della legge di esecuzione del TFUE nella parte in cui impone al giudice nazionale tale disapplicazione. Rileva la Corte milanese che l'operazione imposta dai giudici europei produce un inammissibile effetto in malam partem per l'imputato, in violazione del fondamentale principio di legalità in materia penale, il quale, nell'accezione nazionale, concerne anche la disciplina della prescrizione. Egli vedrebbe infatti allungarsi i termini prescizionali previsti per il reato contestato rispetto a quanto prevedibile all'epoca di commissione del fatto, con notevole aggravio, in corso causa, della sua posizione. Il dubbio sulla ammissibilità della soluzione sarebbe in particolare evidente nelle ipotesi in cui, come nel caso di cui all'ordinanza di remissione, il reato risulta prescritto prima della innovativa pronuncia Taricco.

I punti da chiarire rimangono molti. Attendiamo la pronuncia della Consulta per gli opportuni chiarimenti, in primis sulla compatibilità di tale intervento dell'UE con i nostri principi fondamentali in materia penale.

Massime

L'ANNULLAMENTO DELLA PRETESA TRIBUTARIA IMPEDISCE IL SEQUESTRO PREVENTIVO

Cass. Pen., Sez. III, sent. 28/9/2015 n. 39187

La Suprema Corte ha esaminato un ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo emesso a seguito della contestazione del reato di cui all'art. 11 (sottrazione fraudolenta dei beni) del D.Lvo 74/2000 puntualizzando che l'annullamento della pretesa tributaria da parte del giudice tributario rende privo di qualsivoglia giustificazione il sequestro preventivo in assenza di una attuale pretesa erariale.

A nulla rileva, precisa la Corte, che la sentenza tributaria non sia definitiva, poiché l'assenza “attuale” di pretese erariali rende illegittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un profitto allo stato inesistente.

L'ASSOLUZIONE PENALE VALE NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

Cass. Civ., Sez. V, sent. 28/10/2015 n. 21966

In materia di fatture soggettivamente inesistenti la Suprema Corte ha precisato che sebbene esista una indipendenza tra procedimento penale e procedimento tributario, non sussistendo tra i due nessuna efficacia vincolante in considerazione della diversa regola probatoria nei due procedimenti, la sentenza penale di assoluzione può comunque costituire un elemento di prova critica delle contestazioni tributarie quando l'Agenzia delle Entrate non dimostra la presenza del dolo ovvero che, con l'ordinaria diligenza, l'acquirente avrebbe potuto conoscere l'esistenza di un giro di fatture fraudolento.

LA VENDITA SIMULATA NON E' REATO SE SERVE A PAGARE IL FISCO

Cass. pen., Sez. III, sent. 30/6/2015 n. 27143

Non integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte la condotta di chi aliena simulatamente ovvero fraudolentemente i propri beni, se il ricavato di tale operazione è utilizzato per pagare debiti tributari, anche se relativi ad imposte diverse da quelle per cui la procedura di riscossione sia in atto. Ciò in quanto, nell'ipotesi considerata, non potrebbe dirsi sussistente il dolo specifico, costituito dal “fine di sottrarsi al pagamento di imposte”, richiesto dall'art. 11 d.lgs 74/2000.

Una questione mal posta e una decisione non condivisibile

Con un'ordinanza di spessore politico non indifferente (ma il giudice non è soggetto alla legge?) che mi sarei aspettato più da un partecipante all'assemblea di Montecitorio che da un soggetto chiamato ad applicare la legge, è stata posta alla Corte di Giustizia Europea la questione commentata qui di fianco.

Dico questo perché nell'ordinanza di trasmissione si leggono passaggi come: “La durata del procedimento rende quindi l'impunità in Italia non un caso raro ma la norma” “Sui reali motivi che spinsero all'approvazione della legge (ex Cirielli) si stende un velo pietoso” “Lo Stato Italiano fa prevalere l'interesse dell'impunità dei colpevoli rispetto alla piena attivazione della normativa sovranazionale” “La soluzione non può che essere quella di una sostanziale sterilizzazione del decorso della prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado” “Cesserà automaticamente la mitraglia di eccezioni meramente dilatorie a cui i magistrati italiani sono ormai tristemente rassegnati”.

Non è chi non veda che tali affermazioni si spingono di più al pensiero di un politico, non troppo garantista, che ad un atto formale di un magistrato e non è condivisibile nelle sue dure affermazioni.

Non è vero, e penso che le statistiche lo dimostrino, che la prescrizione del reato sia la regola in Italia.

Non conosco i “reali motivi” (quelli a me noti sono chiacchiere da bar) che spinsero il legislatore ad approvare la legge nota come ex Cirielli, ma penso non possa essere negato che fu una legge durissima tant'è che la Corte Costituzionale è intervenuta più volte a limitarne gli effetti.

Personalmente, come avvocato, non mi sono mai dotato di armi mitragliatrici e l'unica arma che uso per i miei processi è il codice (per applicarlo non per tirarlo).

Le questioni vengono poste per la tutela del diritto e dei diritti dei cittadini non certo per sfiancare, ai fini dilatori, il magistrato.

Le eccezioni trovano il loro presupposto in mancanze ed errori ed è lì che dovrebbe concentrarsi l'attenzione del magistrato anziché preoccuparsi di sterilizzarne gli effetti.

Leggendo l'ordinanza di trasmissione alla Corte Europea mi ha sorpreso il fatto che il giudice sottolinei che mancando 4 anni (non quattro mesi!) al decorrere della prescrizione non si sarebbe giunti in tempo a condannare (con buona pace del principio della presunzione di innocenza) soggetti che hanno commesso reati per evadere l'IVA.

Ad oggi il termine di prescrizione per i reati fiscali, interruzione compresa, è di 10 anni e dobbiamo davvero lagnarci con mamma Europa se non siamo capaci a fare un processo in 10 anni?

E a mamma Europa nella tutela dei suoi interessi economici (parte dell'IVA incassata dallo Stato è versata all'Europa) non par vero di incidere sui nostri principi di garanzia e sui nostri diritti.

Non è condivisibile la soluzione di incidere sul principio di legalità eliminando, di fatto, la prescrizione. Pareva più consono un provvedimento che legittimasse una corsia preferenziale per certe categorie di reati studiando tempi e modi del processo in maniera da garantirne una celebrazione rapida perché, se si vuole, un processo in 2/3 anni si celebra e ne avanzano 7 alla prescrizione!

Rendere effettiva la pena significa fare i processi velocemente non condannare a distanza di 20 anni dalla commissione del reato.

Ecco cosa voleva dire mio nonno mi quando diceva che: “E' temp mal èspendù a sarà mai rendù” (il tempo mal speso non sarà mai reso).

T.S.

Giurisprudenza sulla particolare tenuità del fatto

a cura di **Alessia De Cristofaro**
e **Francesca Piazza**

A fronte dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla particolare tenuità del fatto, la Suprema Corte ha iniziato a dettare le prime indicazioni concernenti l'applicabilità dell'istituto in parola.

In particolare, in tema di **reati tributari**, ha precisato che la nuova disposizione di cui all'art. 131 bis c.p. è applicabile anche in relazione ai reati che prevedono soglie di punibilità ovvero di rilevanza penale dell'offesa: nel caso di specie, la pronuncia riguarda il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. (Cass. pen., Sez. III, sent. 08.04.2015 n. 15449)

Residuavano, tuttavia, una serie di dubbi connessi all'applicabilità dell'istituto in esame in riferimento a reati che presentano più soglie di punibilità, come il **reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S.**

In tal caso, la progressione nella offensività delle condotte è scandita, da un lato, «dal passaggio dall'area delle sanzioni amministrative a quella del penalmente rilevante» e, dall'altro, «dal trascorrere da un ipotesi di reato ad altra, più gravemente sanzionata».

La Suprema Corte risolve la questione con la sent. 44132 del 9 settembre 2015 precisando che il Legislatore nell'introdurre tale istituto nella parte generale del codice ha inteso attribuirgli valenza non li-

mitata a talune fattispecie di reato: secondo il Supremo Collegio «la soglia svolge le proprie funzioni sul piano della selezione categoriale mentre la particolare tenuità conduce ad un vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale». Ciò conduce a ritenere «l'ipotizzabilità del fatto di particolare tenuità anche in presenza di tassi alcolemici ricadenti nel range previsto dalla lettera c)».

Da ultimo, la Corte si è pronunciata anche in materia di **stupefacenti** ed, in particolare, sul reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, affermando l'applicabilità del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto a colui che si dedichi a coltivazioni domestiche di canapa indiana laddove non abbia mai riportato precedenti condanne per lo stesso reato.

Se, però, la condotta è abituale, tale istituto non può operare per espressa esclusione legislativa, seppur i singoli fatti esaminati rientrino nelle ipotesi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis c.p. (Cass. Sez. III, sent. 38364/2015).

In tal modo, la linea "dura" secondo cui la condotta coltivativa, anche ad uso personale, di piante dalle quali possa estrarsi sostanza stupefacente è punibile (Cass., SS. UU., sentenza 28605/2008) è stata notevolmente mitigata dalla pronuncia in esame.

L'angoscia nella famiglia di un arrestato

di **Benedetta Perego**

Svegliati di soprassalto nel cuore della notte. Svegliati per i singhiozzi di tua madre in piedi di fianco al letto.

Scendi le scale di casa e guarda sei gendarmi in piedi intorno a tuo padre, che seduto legge dei fogli scritti fittamente.

Guarda quei sei gendarmi frugare ovunque, anche nel cassetto dove tieni le mutande, e, se hai appena traslocato, guardali aprire senza garbo gli scatoloni e rovesciarne il contenuto sul pavimento.

Prepara una borsa inutile con le mani tremanti, metti dentro tutti i pacchetti di sigarette che trovi per casa (nei film che hai visto sono merce di scambio e non puoi sapere che, nella realtà, verranno trattenuti dall'Amministrazione) e abbraccia tuo padre.

Abbraccia tuo padre di nuovo. Guardalo uscire dalla porta con i gendarmi a braccetto, tre per parte.

Non sai quando lo potrai rivedere.

Siediti per terra, cerca di respirare anche se i tuoi polmoni sembrano riempiti fino all'orlo di cotone.

Non importa come ti chiami, quanti anni hai, se studi, cosa studi, se sei ricco, se sei povero, se l'indomani dovevi laurearti, sportarti o farti cavare un dente, se sei bianco o di un altro colore.

Da ora in poi sei e sarai (sempre) il figlio di un detenuto.

D'ora in poi il tuo paese smetterà di pensare che sei innocente, che sei onesto o che tu abbia diritti pari a quelli di tutti gli altri figli cittadini del tuo paese (i figli non cittadini, invece, sanno già molto di più che cosa ti aspetta).

Tu, per contro, comincerai a sentirti indifeso e minacciato ogni volta che ti troverai di fronte una divisa, confuso nello scoprire quanto i confini del bene e del male non siano affatto definiti dal significato di quella divisa.

Questo pezzo è dedicato a te. I moderni luoghi deputati alla detenzione sono posti alle periferie della città tanto quanto lo sono alle periferie della vita e della società.

Ed in quei mondi, isolati e distanti, non solo gli uomini che "hanno sbagliato e devono pagare" sopravvivono in uno stato di oziosa cattività, ma, accanto a questi uomini, parimenti bloccate, ci sono le loro famiglie, non dall'altra parte del muro ma dall'altra parte del tavolo.

I famigliari, più di tutti, sono dimenticati dalla società, dal legislatore, dalla politica.

Sono, siamo, centinaia di migliaia di figli.

E proviamo vergogna per le cose sbagliate, camminando verso l'ingresso di un carcere grigio, come grigi sono tutti, con il capo chino e una borsa della spesa di plastica colorata sotto il braccio.

E sopportiamo fatti e parole che sarebbe nostro diritto non sopportare affatto, sospinti dal desiderio di un abbraccio che alla fine giunge, per qualche ora al mese, in mezzo a tanti altri, sotto lo sguardo severo di un vetro specchiato, tra due porte blindate che sembrano uguali ma non lo sono, perché una porta all'inferno e l'altra alla li-

bertà.

E quell'abbraccio, per tutto questo e per tutto quello che nemmeno si può descrivere, non ha infine mai lo stesso sapore degli abbracci di prima, di fuori.

Non dovremmo sopportare l'assurdo sistema di prenotazione e turni per i colloqui: quattro o sei ore al mese - cumulative, e non a testa! - da sfruttare nei giorni e nelle ore stabilite dall'Amministrazione e solo dietro prenotazione congruamente anticipata.

Prenotazione che va fatta telefonando ad un numero che suona SEMPRE occupato o, peggio ancora, recandosi di persona presso l'istituto, anche se lontano ore da casa.

Non dovremmo sopportare le ore sconsiderate d'attesa all'ingresso e non dovremmo sopportare che l'agente di turno dica sempre "mancano dieci minuti".

Non dovremmo sopportare che, per un motivo o per l'altro, il pacco in entrata sia sempre, frugato, ribaltato, espunto di qualcosa.

I kiwi a pezzetti sono un elemento di pericolo, le fettine di carne sono troppo spesse, il giubbotto pesante è troppo pesante.

Non dovremmo sopportare di effettuare i colloqui uno sopra l'altro, nello sporco, nella totale assenza di privacy e a fianco di una famiglia che a colloquio mangia i torcetti perché ha allungato la cifra giusta all'ingresso.

Che a saperlo, quanto e a chi, allungheremo anche noi, pur di far entrare quell'orologio trasparente e di plastica, come da normativa, che ci siamo scapicollati ad acquistare e che giace in un qualche misterioso ufficio da settimane.

Non dovremmo sopportare che le nostre lettere, il nostro ultimo scampolo di intimità, siano aperte e, tanto meno, che siano arbitrariamente smarrite.

Non dovremmo sopportare di recarci ai colloqui con troppi TROPPI bambini passando di fronte ad una stanza denominata "sala bimbi", con le margherite alle pareti e l'aria intonsa di un locale che di ragazzini non ne ha mai visto nemmeno l'ombra.

Non dovremmo sopportare i corridoi marci, l'ottusa ed inumana burocrazia, la grettezza degli agenti all'ingresso ed ogni altro sopruso che ci viene chiesto, anzi imposto, di subire senza dir nulla.

E forse, alla fine di tutto questo, il diritto che ci verrà a mancare di più sarà un altro ancora.

Mentre cresceremo senza la mano di un genitore che ci sostiene, mentre ci sbucceremo senza che lui possa mettere un cerotto, mentre piangeremo senza che lui possa asciugarci le guance, mentre saremo spaventati senza che lui possa dirci "andrà tutto bene", mentre faremo i nostri primi passi, baceremo per la prima volta qualcuno, faremo il più grande errore della nostra vita, prenderemo una laurea, ci sposeremo, avremo un figlio, ci ammaieremo, mentre moriremo senza che lui possa vederci, sentirci, viverci, sarà davvero una sola la cosa che mai riusciremo ad accettare.

Ci verrà sempre negato il diritto di sapere che senso abbia tutto questo.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Alessia De Cristofaro - Francesca Piazza
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Anna Binelli - Claudio Bossi - Barbara Gaetano
Marco Ivaldi - Marco Marchioni - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Inutile la domanda di risarcimento generica

Cass. Civ., sent. 30/6/2015 n. 13328

La fattispecie sottoposta all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione riguarda la domanda di risarcimento danni formulata da una paziente nei confronti di due medici in quanto ella assumeva di avere patito danni in conseguenza di due interventi chirurgici agli occhi.

Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava il rigetto della domanda limitatamente ad un sanitario e condannava l'altro medico al risarcimento dei danni.

Il medico condannato propone ricorso per Cassazione e la danneggiata ricorre in via incidentale, lamentando la mancata liquidazione del danno patrimoniale costituito dal costo del trapianto di cornee che aveva effettuato né del costo del futuro intervento per la sostituzione delle cornee posto che tale domanda era implicitamente contenuta nella richiesta di risarcimento dei danni "tutti subiti e subendi" inserita nell'atto di citazione.

Con la sentenza n. 13328/2015 la Su-

Risarcimento

GIUDIZIO UNICO PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI

Cass. Civile, Sez. VI, 21/10/2015 n. 21318

Con la sentenza indicata la Corte di Cassazione ha specificato che costituisce abuso del diritto processuale, perché contrario a correttezza e buona fede, proporre due distinte azioni per ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici patiti in conseguenza di un unico fatto illecito.

La Suprema Corte ha chiarito che in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, che ha subito danni materiali e fisici derivanti da un unico fatto illecito, verificatosi nella sua completezza, non può proporre distinte domande davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, nemmeno mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, "in quanto tale frazionamento del rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesivo del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale".

prema Corte respinge entrambi i ricorsi rilevando che la parte che richiede il risarcimento dei danni ha l'onere di indicare analiticamente i fatti presupposti della richiesta e cioè in che cosa siano consistiti il danno patrimoniale e quello non patrimoniale indicando i criteri di calcolo adottati.

Sulla base di tali principi i giudici di legittimità hanno specificato che una

domanda di risarcimento "dei danni subiti e subendi" priva di qualsivoglia descrizione del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento è generica "perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro", ed inutile perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere.

Voltura utenze domestiche: le morosità pregresse non possono essere imputate al nuovo utente

a cura di Erik Bodda

Giudice di Pace di Asti, sent. 12/10/2015 n. 767

In caso di voltura delle utenze domestiche, l'omesso pagamento delle fatture emesse prima della voltura non possono essere addebitate al nuovo utente. È quanto stabilito dal Giudice di Pace di Asti con la sentenza n. 676/2015 al termine del procedimento instaurato dal nuovo proprietario di un immobile al quale, dopo aver effettuato la voltura del contratto di fornitura di acqua, la società erogante il servizio richiedeva il pagamento delle fatture emesse a favore del precedente utente. Il Giudice di Pace incentra la propria decisione sulla definizione di voltura contenuta nella Delibera n. 348/2007 relativa al mercato dell'energia ma analogicamente applicabile a tutti gli altri tipi di utenza, ovvero "la cessazione del contratto di

trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo". Ne consegue che con la voltura vengono ad esistere due distinti contratti, uno con il precedente utente ed uno con quello nuovo. Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 1372 c.c. il contratto produce effetti solo tra le parti, il nuovo utente potrà essere chiamato a rispondere solo per le obbligazioni nascenti dal proprio contratto, e non per quelle derivanti dal contratto stipulato dal precedente contraente. Conclude pertanto il Giudice di Pace "gli importi portati dalle fatture precisate non possono essere addebitati all'odierno attore, in quanto trattasi di morosità maturate anteriormente rispetto alla voltura della fornitura di acqua dallo stesso sottoscrittore, imputabili solo ed esclusivamente al precedente utente".

Massime

ANCHE CHI LAVORA PER IL FIDANZATO HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE

Cass. Civ. Sez. ne Lavoro, sent. 29/9/2015 n. 19304

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda il caso di una donna che, per oltre sei anni, in costanza di un rapporto affettivo, aveva prestato attività lavorativa a favore del fidanzato, come impiegata addetta all'amministrazione del patrimonio immobiliare dello stesso e della di lui madre.

La signora chiedeva al Giudice del Lavoro il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e la condanna del partner al pagamento delle retribuzioni mancate ma i Giudici di merito respingevano la domanda giustificando l'attività lavorativa prestata dalla medesima con il vincolo di affettività e solidarietà della relazione amorosa.

La Suprema Corte di Cassazione ha invece precisato che la prestazione di attività lavorativa, oggettivamente qualificabile come di lavoro subordinato, anche se si sviluppa tra due persone legate da una relazione sentimentale, si presume svolta a titolo oneroso.

In particolare la Corte ha chiarito che il rapporto affettivo in quanto tale non assume rilievo ai fini della gratuità della prestazione lavorativa a meno che tale relazione non sia sfociata in una convivenza stabile caratterizzata dal vincolo di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per la comunione di vita e di interessi tra i conviventi, che: "non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l'esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso".

BALCONI IN USO ESCLUSIVO E SPESE PER LA FACCIATA: TUTTI PAGANO TUTTO

Cass. Civ. Sez. VI, sent. 16 ottobre 2015 n. 21028

I contributi per lavori di manutenzione volti alla conservazione del bene condominiale sono dovuti da tutti i condomini in ragione dell'appartenenza al Condominio e pertanto i relativi oneri devono essere suddivisi in proporzione alle relative quote. Segnatamente la Corte ha precisato che tale principio trova la sua ragione d'essere nel fatto che tali lavori sono necessari "a custodire e preservare il bene comune in modo che perduri nel tempo senza deteriorarsi" e pertanto non assume rilevanza il vantaggio soggettivo correlato alla destinazione della parte comune a singoli piani.

IL CONIUGE IN COMUNIONE LEGALE DEI BENI E' TESTIMONE ATTENDIBILE

Tribunale di Milano, sent. 5931/2015

La fattispecie esaminata dal Tribunale di Milano concerne la testimonianza resa da un coniuge in comunione legale dei beni, in una causa avente ad oggetto il recupero dei crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa di cui l'altro coniuge è titolare esclusivo.

Il Tribunale ha escluso l'incapacità del teste ex art. 246 c.p.c. poiché non sussiste l'interesse del testimone a partecipare al giudizio. Secondo il giudicante infatti i crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa diventano comuni al coniuge in comunione dei beni solo nel caso in cui la comunione si scioglia e nei limiti della loro giacenza.

Parimenti il giudicante ha escluso che il coniuge in regime di comunione legale dei beni possa solo per tali motivi essere ritenuto inattendibile.